

# Codice statuario dell'Agenzia svedese dei trasporti



AGENZIA  
SVEDESE DEI  
TRASPORTI

## Regolamenti che modificano i regolamenti e i consigli generali dell'Agenzia svedese dei trasporti (TSFS 2016:22) sulle autovetture e i rimorchi trainati da autovetture e messi in servizio a partire dal 1° luglio 2010;

adottati il [\[Selezionare una data\]](#).

TSFS 2016:22 [\[Anno\]](#):  
[\[N.\]](#)

Pubblicati  
il [\[Selezionare una data\]](#)

CIRCOLAZIONE  
STRADALE

In virtù del capitolo 8, sezione 16 dell'ordinanza sui veicoli (2009:211) e delle sezioni 3 e 12 dell'ordinanza sul controllo delle emissioni di scarico (2011:345), l'Agenzia svedese dei trasporti stabilisce<sup>1</sup> che l'allegato 1 ai regolamenti e consigli generali dell'Agenzia svedese dei trasporti (TSFS 2016:22) sulle autovetture e i rimorchi trainati da autovetture e messi in servizio a partire dal 1° luglio 2010 sia formulato come segue.

A nome dell'Agenzia svedese dei trasporti

JONAS BJELFVENSTAM

Per Öhlund  
(Strade e ferrovie)

<sup>1</sup> Cfr. direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

## **Allegato 1 – Prescrizioni per autovetture, autobus, autocarri e relativi rimorchi**

-----

### **2. Emissioni di scarico dei veicoli leggeri**

Un veicolo della categoria M<sub>1</sub>, M<sub>2</sub>, N<sub>1</sub> o N<sub>2</sub> con una massa di riferimento non superiore a 2 610 kg deve soddisfare le prescrizioni di cui alle righe K1, K2 o K3 della tabella seguente per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico e di altri inquinanti.

Un veicolo della categoria M<sub>1</sub>, M<sub>2</sub>, N<sub>1</sub> o N<sub>2</sub> con una massa di riferimento compresa tra 2 380 e 2 610 kg può soddisfare le prescrizioni sulle emissioni di gas di scarico e di altri inquinanti di cui alla sezione 41 invece delle prescrizioni di cui al primo paragrafo. Ciò è subordinato al fatto che il veicolo soddisfi anche le prescrizioni per la misurazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante, come stabilito dal regolamento (CE) n. 715/2007 e dalle relative disposizioni di esecuzione.

Un veicolo della categoria M<sub>1</sub>, M<sub>2</sub>, N<sub>1</sub> o N<sub>2</sub> con una massa di riferimento non superiore a 2 840 kg, per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico e di altri inquinanti, può soddisfare le prescrizioni di cui alle righe K1, K2 o K3, purché soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.

Un veicolo delle categorie M<sub>1</sub> e N<sub>1</sub> prodotto in grandi serie nei paesi terzi o per tali paesi può invece soddisfare le prescrizioni della riga T1.

Un veicolo che è stato successivamente convertito per funzionare con carburante etanolo può invece soddisfare le prescrizioni della riga K1 o K7. Un veicolo della categoria M<sub>1</sub> o N<sub>1</sub> può soddisfare le prescrizioni della riga K5. La conversione non può aumentare la potenza massima del motore del veicolo di oltre il 5 %.

Un veicolo successivamente trasformato per funzionare a GNC (gas naturale compresso), GNL (gas naturale liquefatto) o GPL (gas di petrolio liquefatto) può invece soddisfare le prescrizioni della riga K4 o K7. La conversione non può aumentare la potenza massima del motore del veicolo di oltre il 5 %.

Un veicolo precedentemente immatricolato e messo in circolazione in un paese al di fuori dello Spazio economico europeo o della Turchia può, invece delle prescrizioni di cui sopra, soddisfare le prescrizioni di cui alla riga K6.

Nonostante le prescrizioni di cui sopra

1. camper, ambulanze, carri funebri e veicoli blindati non sono soggetti alle prescrizioni sulle emissioni di CO<sub>2</sub> e sul consumo di carburante di cui alla riga K1;

2. nei casi specificati nella riga S1, i camper, le ambulanze e i carri funebri possono soddisfare le prescrizioni ivi indicate; e

3. nei casi specificati nella riga S2, anche i veicoli con accesso per sedie a rotelle possono soddisfare le prescrizioni indicate.

Nel valutare se le prescrizioni sono soddisfatte, una modifica/un cambiamento

1. della lunghezza del sistema di scarico, fino a 2 metri dopo l'ultimo silenziatore, non comporta l'obbligo di ulteriori prove del sistema di controllo delle emissioni di scarico di camper, ambulanze o carri funebri;

2. della massa di riferimento non comporta la revoca dell'omologazione rilasciata per il veicolo di base più rappresentativo per un camper, un'ambulanza, un carro funebre o un veicolo con accesso per sedie a rotelle; e

3. al sistema di scarico di un veicolo con accesso per sedie a rotelle non comporta l'obbligo di ulteriori prove, a condizione che il sistema di controllo delle emissioni di scarico e gli eventuali filtri non siano interessati dalla modifica.

Le disposizioni relative ai convertitori catalitici di ricambio per i veicoli sono contenute nel regolamento (CE) n. 715/2007 e nei regolamenti e consigli generali dell'Agenzia svedese dei trasporti (TSFS 2013:63) relativi alle autovetture e ai rimorchi trainati da autovetture.

Riga	Disposizioni		Si applica ai veicoli messi in servizio
K1	Soddisfano le prescrizioni modificate dal	<b>regolamento (CE) n. 715/2007</b>	-
		Regolamento (CE) n. 692/2008 Euro 5 o successive modifiche secondo le date specificate nella tabella dell'appendice 6 dell'allegato I	01-07-2010–31-08-2015 Limitato alla categoria M1, M2 e N1 classe I
			01-01-2012–31-08-2016 Limitato alla categoria N1 Classe II, N1 Classe III e N2
		Regolamento (CE) n. 692/2008 Euro 6 o successive modifiche secondo le date specificate nella tabella dell'appendice 6 dell'allegato I	01-09-2015–31-08-2018 Limitato alla categoria M1, M2 e N1 classe I
			01-09-2016–31-08-2019 Limitato alla categoria N1 Classe II, N1 Classe III e N2

		Regolamento (UE) 2017/1151 o successive modifiche	01-09-2017 o versioni successive Limitato alla categoria M <sub>1</sub> , M <sub>2</sub> e N <sub>1</sub> classe I
			01-09-2018 o versioni successive Limitato alla categoria N <sub>1</sub> classe II, N <sub>1</sub> classe III e N <sub>2</sub>
K2	Soddisfano le prescrizioni della direttiva	70/220/CEE	-
	modificata dalla direttiva	98/69/CE Veicoli che soddisfano le prescrizioni di cui alla riga B della tabella 5.3.1.4 dell'allegato I.	01-07-2010–31-12-2010 Limitato alla categoria M <sub>1</sub> , M <sub>2</sub> e N <sub>1</sub> classe I
			01-07-2010–31-12-2011 Limitato alla categoria N <sub>1</sub> Classe II, N <sub>1</sub> Classe III e N <sub>2</sub> e veicoli progettati per soddisfare esigenze sociali specifiche
K3	Soddisfano le prescrizioni del	regolamento ECE 83	-
		05 serie di modifiche Veicoli che soddisfano le prescrizioni della riga B della tabella di cui al punto 5.3.1.4.	01-07-2010–31-12-2010 Limitato alla categoria M <sub>1</sub> , M <sub>2</sub> e N <sub>1</sub> classe I
			01-07-2010–31-12-2011 Limitato alla categoria N <sub>1</sub> Classe II, N <sub>1</sub> Classe III e N <sub>2</sub> e veicoli progettati per soddisfare esigenze sociali specifiche
		06 serie di emendamenti	01-07-2010–31-08-2015

			Limitato alla categoria M <sub>1</sub> , M <sub>2</sub> e N <sub>1</sub> classe I
			01-01-2012– 31-08-2016 Limitato alla categoria N <sub>1</sub> Classe II, N <sub>1</sub> Classe III e N <sub>2</sub>
		07 serie di modifiche o successive modifiche	01-09-2015– 31-08-2018 Limitato alla categoria M <sub>1</sub> , M <sub>2</sub> e N <sub>1</sub> classe I
			01-09-2016– 31-08-2018 Limitato alla categoria N <sub>1</sub> Classe II, N <sub>1</sub> Classe III e N <sub>2</sub>
K4	I kit di conversione devono soddisfare le prescrizioni del	<b>regolamento ECE 115</b>	-
		00 serie di modifiche o successive modifiche	01-07-2010 o versioni successive
K5	I kit di conversione devono essere conformi alle prescrizioni del capitolo 5, sezioni 24-32 dei regolamenti e dei consigli generali dell'Agenzia svedese dei trasporti (TSFS 2013:63) sulle autovetture e i rimorchi trainati da autovetture		01-07-2010– 31-12-2010 Limitato alla categoria M <sub>1</sub>
			01-07-2010– 31-12-2011 Limitato alla categoria N <sub>1</sub>

K6	<p>Un veicolo con motore a benzina deve essere dotato di un convertitore catalitico a tre vie funzionante e soddisfare le prescrizioni relative alle emissioni di scarico al minimo e al regime di minimo aumentato di cui all'allegato 1 dei regolamenti e dei consigli generali dell'Agenzia svedese dei trasporti (TSFS 2017:54) sui controlli tecnici.</p> <p>Un veicolo con motore diesel deve soddisfare le prescrizioni sull'opacità dei gas di scarico durante l'accelerazione libera di cui all'allegato 1 dei regolamenti e dei consigli generali dell'Agenzia svedese dei trasporti (TSFS 2017:54) sui controlli tecnici e soddisfare le prescrizioni sulle emissioni relative al modello di veicolo in conformità delle normative federali degli Stati Uniti. In assenza di dati sul veicolo relativi ai coefficienti di assorbimento per l'opacità dei gas di scarico durante l'accelerazione libera, la soglia di prestazione è di 1,5 m<sup>-1</sup>.</p>	
K7	I kit di conversione devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato 5 delle norme svedesi per l'amministrazione stradale (VVFS 2003:29) sull'omologazione nazionale di sistemi, componenti ed entità tecniche.	01-01-2011 o versioni successive
T1	Per quanto riguarda le emissioni, un veicolo deve soddisfare le prescrizioni tecniche alternative specificate nelle voci 2 e 2 bis dell'allegato IV, appendice 2, parti I e II, della direttiva 2007/46/CE, modificata dal regolamento (UE) n. 183/2011.	
S1	Un'autovettura con un peso totale superiore a 2 500 kg e costruita a partire da un autocarro o da un autobus può soddisfare le prescrizioni che si applicano al veicolo di base, che in alcuni casi possono comportare le prescrizioni di emissione per i veicoli pesanti ai sensi del punto 11 o del punto 41 del presente allegato. Lo stesso vale per un autobus costruito a partire da un autocarro o da un'autovettura.	
S2	Un'autovettura ricavata da un autocarro o da un autobus può soddisfare le prescrizioni che si applicano al veicolo di base, che in alcuni casi possono comportare prescrizioni di emissione per i veicoli pesanti ai sensi del punto 11 o del punto 41 del presente allegato. Lo stesso vale per un autobus costruito a partire da un autocarro.	

**41. Emissioni di scarico dei veicoli pesanti**

Un veicolo con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg deve soddisfare le prescrizioni della riga K1, K2 o K3 della tabella seguente per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico.

I veicoli con una massa di riferimento compresa tra 2 380 kg e 2 610 kg possono soddisfare le prescrizioni relative ai gas di scarico e ad altri inquinanti di cui alle righe K1, K2 o K3 della tabella seguente anziché alle prescrizioni di cui al punto 2 del presente allegato. Ciò vale se il veicolo soddisfa anche le prescrizioni per la misurazione della CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 e alle relative disposizioni di attuazione conformemente al regolamento (CE) n. 692/2008.

Le prescrizioni di cui alle righe K1–K3 non si applicano ai veicoli della categoria M<sub>1</sub>, M<sub>2</sub>, N<sub>1</sub> o N<sub>2</sub> che hanno una massa di riferimento non superiore a 2 840 kg e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.

Un veicolo che è stato successivamente convertito per funzionare con carburante etanolo può invece soddisfare le prescrizioni della riga K1 o K7.

Un veicolo successivamente trasformato per funzionare a GNC (gas naturale compresso), GNL (gas naturale liquefatto) o GPL (gas di petrolio liquefatto) può invece soddisfare le prescrizioni della riga K4 o K8.

Un veicolo precedentemente immatricolato e messo in circolazione in un paese al di fuori dello Spazio economico europeo o della Turchia può invece soddisfare le prescrizioni della riga K5.

Un veicolo pesante per il trasporto di merci o un autobus pesante convertito per ridurre le emissioni di gas di scarico può invece soddisfare le prescrizioni specificate nella riga K6.

Un veicolo delle categorie M<sub>1</sub> e N<sub>1</sub> prodotto in grandi serie nei paesi terzi o per tali paesi può invece soddisfare le prescrizioni della riga T1.

Nei casi specificati nella riga S1, anche i camper, le ambulanze e i carri funebri possono soddisfare le prescrizioni ivi indicate.

Un'autovettura con accesso per sedie a rotelle può altresì applicare le esenzioni di cui alla riga S2.

Una gru mobile CE può, al posto delle prescrizioni delle righe K1–K3, soddisfare le prescrizioni specificate nella riga S3.

Nel valutare se un camper, un'ambulanza o un carro funebre soddisfano le prescrizioni, la modifica della lunghezza del sistema di scarico, fino a 2 metri dopo l'ultimo silenziatore, non comporta l'obbligo di ulteriori test per gli inquinanti.

Riga	Disposizioni		Si applica ai veicoli messi in servizio
K1	Soddisfano le prescrizioni del	<b>regolamento (CE) n. 595/2009</b> Euro 6 o successive modifiche successive secondo le date specificate nell'allegato I, appendice 9, tabella 1, del regolamento (UE) n. 582/2011	01-07-2010 o versioni successive
	e	<b>regolamento (UE) 2017/2400</b> o successive modifiche	01-07-2019 o versioni successive per i gruppi di veicoli 4–5 e 9–10 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento  01-01-2020 o versioni successive per i gruppi di veicoli da 1–3 come indicato nella tabella 1 dell'allegato I del regolamento  01-07-2020 o versioni successive per i gruppi di veicoli 11-12 e 16 come indicato nella tabella 1 dell'allegato I del regolamento
K2	Soddisfano le prescrizioni della direttiva	<b>2005/55/CE</b> Veicoli con motori che soddisfano le prescrizioni di cui alla riga B.2 delle tabelle 1 e 2 dell'allegato I	-
	modificata dalla direttiva	<b>2005/78/CE</b>	01-07-2010– 31-12-2013



K3	Soddisfano le prescrizioni del	<b>regolamento ECE 49</b>	-
		04 serie di emendamenti Veicoli con motori che soddisfano le prescrizioni di cui alla riga B.2 delle tabelle 1 e 2 della sezione 5.2.1 o successive modifiche	01-07-2010–31-12-2013
		05 serie di emendamenti	01-07-2010–31-12-2013
		06 serie di emendamenti o successive modifiche	01-07-2010 o versioni successive
	e	<b>regolamento (UE) 2017/2400</b> o successive modifiche	01-07-2019 o versioni successive per i gruppi di veicoli 4–5 e 9–10 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento 01-01-2020 o versioni successive per i gruppi di veicoli da 1–3 come indicato nella tabella 1 dell'allegato I del regolamento 01-07-2020 o versioni successive per i gruppi di veicoli 11-12 e 16 come indicato nella tabella 1 dell'allegato I del regolamento
K4	I kit di conversione devono soddisfare le prescrizioni del	<b>regolamento ECE 115</b>	-
		00 serie di modifiche o successive modifiche	01-07-2010 o versioni successive



**70. Componenti specifici per GNC (gas naturale compresso) e GNL (gas naturale liquefatto) e loro installazione**

Un veicolo che circola a GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquefatto) deve soddisfare le prescrizioni di cui alle righe K1 o K2 della tabella seguente per quanto riguarda la sicurezza del sistema di alimentazione.

Un veicolo che è stato successivamente convertito per funzionare a GNC o GNL deve soddisfare le prescrizioni di cui alle righe K2 o K3 per quanto riguarda la sicurezza del sistema di alimentazione.

Riga	Disposizioni		Si applica ai veicoli messi in servizio
K1	Veicoli omologati o componenti omologati e installati ai sensi del	regolamento ECE 110	-
		00 serie di modifiche o successive modifiche	01-07-2010 o versioni successive
K2	I kit di conversione devono essere conformi alle prescrizioni del	regolamento ECE 115	-
		00 serie di modifiche o successive modifiche	01-07-2010 o versioni successive
	ed essere installati secondo le istruzioni del produttore.		
K3	I kit di conversione devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato 5 delle norme svedesi per l'amministrazione stradale (VVFS 2003:29) sull'omologazione nazionale di sistemi, componenti ed entità tecniche.		01-01-2011 o versioni successive